

Ufficio Territoriale di Catania

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

In data 16/09/2010 presso la sede della costituente Associazione "G.R.P.A. Gruppo autonomo di ricerca per la promozione delle autonomie creative" sita in Catania, VIA AOSTA 6, 95127.....

si sono riuniti i Sig.ri:

- 1) Garufi Tommaso nato a Catania il 01/03/1982, residente in Via Trappeto n.14, 95037 San Giovanni La punta (CT), domiciliato presso Via Aosta 6 95127 Catania (CT). C.F. GRFTMS82C01C351K, documento carta d'identità n. AM3310003 rilasciata il 05/09/2006 dal Comune di San Giovanni la Punta
- 2) Gagliardo Salvatore Alessandro nato a Paternò il 13/12/1983, residente in via Ugo Foscolo n.11, 95047 Paternò (CT); C.F. GGLSVT83T13G371G, documento PATENTE rilasciato dalla motorizzazione di Catania il 19/02/2008; n. U18191847P
- 3) Bertino Maria Helene nata a Paternò il 13/11/1980, residente in Paternò via Pietro Nenni 17; C.F. BRTMHL80S53G371E, documento carta d'identità numero AK1534799, rilasciata da Comune di Paternò il 04/01/2005

Viene designato a presiedere l'assemblea il Sig. Tommaso Garufi che chiama ad assisterlo come segretario il Sig. Gagliardo Salvatore.

Il Presidente dell'assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti all'assemblea convengono e stipulano quanto segue:

-in data odierna è costituita l'associazione culturale denominata "G.R.P.A. Gruppo Autonomo di ricerca per la promozione delle autonomie creative" avente sede legale presso VIA AOSTA 6, 95127, CATANIA

L'Associazione è regolata dallo Statuto in allegato, letto e sottoscritto dai soci fondatori, Sig.ri :

Tommaso Garufi *Tommaso Garufi*
Gagliardo Salvatore *Gagliardo Salvatore*
Maria Helene Bertino *Maria Helene Bertino*

Per i primi tre anni tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione sono affidati ai comparenti, ed il Sig. Garufi Tommaso assume il ruolo di rappresentante legale.

La proposta viene approvata all'unanimità.



TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1) E' costituita una Associazione culturale denominata ".....G.R.P.A.....Gruppo autonomo di ricerca per la promozione delle autonomie creative". L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di associazione culturale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede legale in CATANIA VIA AOSTA 6, ma può costituire sedi secondarie.

Art. 2) L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3) L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 4) L'AssociazioneG.R.P.A.....si propone di:

- Raccogliere, catalogare, restaurare, conservare, il patrimonio audiovisivo nelle sue diverse forme.
- Creare, diffondere, produrre e promuovere la ricerca nel campo delle arti e del pensiero;
- Rendere possibile l'incontro creativo tra soggetti/individui e discipline artistico/teoriche contemporanee;
- Determinare la nascita di luoghi (fisici e non) del confronto, dello scambio, della crescita in ambito artistico e sociale;
- Ridefinire fattivamente la concezione dell'artista/cineasta attraverso una rielaborazione "autonoma" del concetto
- Promuovere e sistematizzare forme di creazione e comunicazione, sulla base di una concezione "autonoma e dal basso" dell'impresa culturale, svincolata dallo sviluppo socio-economico vigente.
- Creare un punto di raccordo tra le varie realtà artistiche e culturali presenti sul territorio e gli enti di ricerca e studio attivi a livello nazionale ed internazionale, dando vita ad una vera e propria rete integrata di soggetti che sviluppano ricerche e tematiche comuni.
- Attivare processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca svolte al suo interno.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si avvarrà in particolare dei seguenti mezzi:

- Creazione e produzione di nuove opere cinematografiche, artistiche e letterarie.
- Organizzazione di attività culturali: proiezioni di film di qualsiasi formato o genere, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, lezioni, produzione di nuovi spettacoli teatrali, corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti, organizzazione di festival e rassegne.
- Promozione e diffusione di prodotti culturali, in formato DVD, download digitale, proiezione, trasmissione televisiva e quant'altro.
- Organizzazione di attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento nell'ambito delle tecniche cinematografiche, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, promozione di progetti di educazione nelle scuole medie e superiori.
- Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di libri, periodici, riviste, nonché degli studi e delle ricerche compiute, di programmazioni televisive, di materiale informativo in generale.
- Sviluppo e l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) di reti telematiche e degli strumenti di comunicazione, come *newsgroup*, *mailing-list*, forum, pubblicazioni in web.
- Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare la riflessione pubblica sulle tematiche di ricerca via affrontate.
- Realizzare centri di formazione, organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, così come momenti di elaborazione originale di idee inerenti allo scopo/finalità dell'associazione.
- Creazione sia a livello nazionale che internazionale di una o più reti integrate di ricercatori appartenenti a diverse realtà culturalmente rilevanti.
- Quant'altro conduca al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:
 1. partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali.
 2. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
 3. accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
 4. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
 5. Partecipare ad eventi collettivi internazionali e locali di elaborazione teorica e creativa.

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di diffusione culturale e promozione del patrimonio artistico/letterario. In particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di promuovere attività di: istruzione, formazione, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; promozione della cultura e dell'arte; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che



- del consiglio direttivo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali;
- c) a prestare la loro collaborazione in base ad apposito regolamento per il conseguimento delle finalità sociali.

I soci hanno diritto;

- a) di utilizzare direttamente i servizi e le attività fornite dall'associazione;
- b) di partecipare, con voto singolo, alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente statuto e dai regolamenti, alla vita della associazione;
- d) ai fini di una disciplina uniforme del rapporto associativo ed al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo, viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e viene previsto pertanto che tutti gli associati maggiore di età hanno diritto al voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto nonché dei regolamenti ed altresì per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

TITOLO IV

Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto

Art. 8) Il patrimonio della associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali dovute da tutti i soci al momento dell'iscrizione e per ogni anno sociale e non potrà essere inferiore a euro _____ annue e ad eventuali contributi volontari degli associati;
- b) contributi dei Soci
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- e) rimborsi derivati da convenzioni
- f) dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- g) dalle somme ricevute a titolo di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione
- i) qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.L.gs.460/97;
- j) entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni;

Art. 9) Le quote sociali potranno essere versate in due soluzioni e precisamente :

- a) il 50% all'atto dell'ammissione a socio o entro il mese di gennaio;
- b) il rimanente entro i successivi sessanta giorni o nei termini stabiliti dal consiglio direttivo.

La quota sociale non è mai rivalutabile ed è intransmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

Art.10) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sarà chiuso al 31 dicembre 2010.

Alla fine di ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio. I residui attivi (utili o avanzi di gestione) risultanti dal bilancio saranno destinati al conseguimento degli scopi sociali ed, in difetto, a scopi culturali analoghi o di beneficenza da determinarsi dall'Assemblea.

Pertanto, vige l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' espressamente vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V

Libri sociali e scritture contabili

Libri

Art.11) Sono libri dell'Associazione, fatti salvi altri prescritti dalla legge:

- i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni;
- dell'Assemblea;

F. C. L. e
Marcello Bellini
Tammaro Garufi



può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art.19) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci in qualità di fondatore, ordinario, onorario che non siano in mora nei versamenti della quota sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Art.20) L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente della associazione ed, in mancanza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, che può non essere un socio della associazione e, se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Presidente

Art.24) La firma e la rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo, il quale può sottoscrivere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale. Egli perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Prevvia autorizzazione del consiglio direttivo, il presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente ed ai consiglieri, attribuire procure per determinati atti o categorie di atti, nei limiti ritenuti opportuni, a direttori o procuratori.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutte le mansioni spettano al vice presidente al consigliere più anziano di età.

Il Consiglio direttivo

Art.21) Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti tra i soci dall'assemblea.

I consiglieri eletti devono essere in regola con i versamenti delle quote sociali.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione; a loro spetterà comunque il rimborso delle spese documentate, sostenute in relazione al loro incarico.

Il primo consiglio direttivo viene nominato all'atto della costituzione dell' associazione.

Art.22) Il consiglio direttivo elegge nel suo interno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile, oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta in forma scritta, deve contenere l'elenco delle materie da trattare, deve essere recapitata almeno tre giorni prima della adunanza e, in casi di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail in modo che i consiglieri siano informati un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art.23) Al consiglio direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione dell' associazione; pertanto esso può compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quanto, per statuto o norme di legge, è espressamente attribuito alla esclusiva competenza dell'assemblea.

In particolare:

- dirigere ed amministrare l'associazione in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea;
- convocare l'assemblea;
- predisporre ed approvare i regolamenti da sottoporre all'assemblea;
- redigere le scritture contabili;
- redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;



determinandone le competenze e gli eventuali rimborsi;

- g) procedere all'ammissione dei soci e alla determinazione delle modalità di versamento delle quote sociali;
- h) deliberare qualsiasi operazione presso banche, istituti di credito ed uffici postali.

Il collegio dei revisori

Art.25) Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da tre membri effettivi, con idonea capacità professionale, anche non associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Il comitato scientifico

Art. 26) Il comitato scientifico viene nominato dall'assemblea dei soci su proposta di uno di essi e dopo approvazione a maggioranza della stessa assemblea. E' composto da un numero variabile di membri, di volta in volta determinato dall'assemblea dei soci, la cui carica ha durata indefinita. La funzione del comitato scientifico è quella di supervisionare, dirigere e coordinare le attività di ricerca e l'impostazione culturale dell'attività scientifica.

TITOLO VII

Disposizioni generali e finali

Scioglimento dell'Associazione

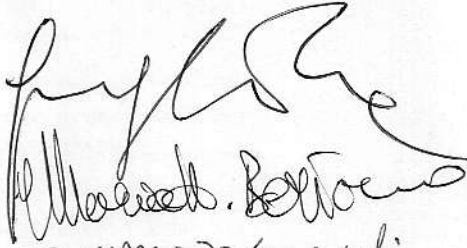
Art.26) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 662/96, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), operante in identico o analogo settore, oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni generali e finali

Art.27) Tutte le controversie tra i soci, così durante il rapporto sociale come al suo termine, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre membri, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo tra i primi due. Nel caso di mancato accordo la nomina del terzo arbitro è deferita al presidente del Tribunale di Catania.

Il ricorso al giudizio degli arbitri nei casi previsti dallo statuto, deve essere proposto nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data del provvedimento medesimo.


Massimo Bellomo
Comitato Garanti